



**COMUNE CAPESTRANO**  
Provincia di L'Aquila

**COPIA**

**ORDINANZA DEL SINDACO**

**N. 19 DEL 01-07-2026**

**Oggetto: Regolamentazione della sosta veicolare in Piazza Capponi nel periodo estivo (5 luglio - 15 settembre). Obbligo di parcheggio esclusivamente entro gli spazi delimitati dalle strisce 0 - 24**

**IL SINDACO**

**VISTO** l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - TUEL), in materia di competenze del Sindaco per l'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti o di regolamentazione della vita cittadina;

**VISTO** il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni, con particolare riferimento ai seguenti articoli:

- **Art. 5:** Regolazione della circolazione nei centri abitati;
- **Art. 7:** Regolamentazione della circolazione e della sosta nei centri abitati, che conferisce ai Comuni la facoltà di stabilire aree destinate al parcheggio e le relative modalità;
- **Art. 157:** Arresto, fermata e sosta dei veicoli;

**VISTO** il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada);

**CONSIDERATO** che nel periodo compreso tra il **1 luglio e il 15 settembre** si registra un notevole incremento del flusso turistico e della densità di traffico veicolare sul territorio comunale, in particolare in PIAZZA CAPPONI;

**RITENUTO** necessario, al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale, la fluidità del traffico, l'incolumità dei pedoni e il regolare accesso ai mezzi di soccorso e di emergenza, disciplinare rigorosamente la sosta dei veicoli vietando il parcheggio selvaggio al di fuori degli spazi espressamente consentiti;

**ORDINA**

Per i motivi espressi in premessa, **dal 5 luglio al 15 settembre** di ogni anno, su PIAZZA CAPPONI:

1. **L'obbligo** per tutti i conducenti di effettuare la sosta dei veicoli **esclusivamente entro gli spazi delimitati dalle apposite strisce (stalli di sosta)**, siano esse bianche (gratuite) o gialle (riservate).
2. **Il divieto assoluto** di sosta 0 - 24 e fermata in qualsiasi altra area non espressamente strisciata o adibita a parcheggio (es. banchine, marciapiedi, aree verdi, zone di svolta, fontana, statua, bancomat, sedute ecc.).

#### **AVVERTE**

- **Sanzioni:** I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti con le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 7 e dall'art. 157 del D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada), oltre all'applicazione della sanzione accessoria della **rimozione forzata** del veicolo, ove ne ricorrano i presupposti di legge.
- **Ricorsi:** Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, oppure ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni, o straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

#### **DISPONE**

- Che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio online del Comune e installazione della idonea segnaletica stradale verticale e orizzontale, a cura dell' Ufficio Tecnico e Polizia Locale.

Che copia della presente sia trasmessa alla Prefettura, al Comando di Polizia Locale e alle Forze dell'Ordine competenti per territorio per la verifica dell'osservanza del provvedimento.

Capestrano, 01-07-2026

**Il Sindaco**  
F.to Antonio D'Alfonso

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 01-07-2026 al 16-07-2026 al numero albo 388.

Capestrano, 01-07-2026

Il Messo Comunale  
F.to Fernando Di Gregorio